

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI BRUGG

Approvato dall'Assemblea dei Soci Effettivi degli Amici di Brugg

tenutasi a Milano il giorno 08/04/2016

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea degli Associati, si pone lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'associazione Amici di Brugg ai sensi dello Statuto Associativo.

1.

ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA

1.1. Si distinguono le seguenti categorie:

- **soci costituenti:** quelli intervenuti all'atto costitutivo;
- **soci fondatori:** gli Amici di Brugg intervenuti al convegno di Milano del 15 Maggio 1958
- **soci effettivi:** i soci ordinari, proposti per l'accettazione al Consiglio da almeno due soci effettivi, che siano stati ritenuti idonei .
- **soci ordinari:** tutti coloro che siano in possesso dei titoli legalmente riconosciuti per l'esercizio della professione odontoiatrica o dell'arte odontotecnica e che siano in regola con il pagamento annuale della quota associativa, come da art. 2.1. dello statuto;
- **soci onorari:** studiosi o persone che, per singolari benemerienze, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento;
- **soci a vita:** coloro che abbiano cessato l'attività ed abbiano almeno 30 (trenta) anni di iscrizione all'Associazione;

I soci costituenti, i fondatori, gli onorari, i premi Biaggi e quelli a vita, non sono tenuti alle prescrizioni di cui al punto 2.1 dello Statuto. Sono altresì esonerati i membri del Consiglio d'Amministrazione in carica e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Associati in mora con le prescrizioni dell'art. 2.1 dello statuto verranno dichiarati decaduti a mezzo di decisione inappellabile del Consiglio d'Amministrazione. La revoca dalla qualifica di Associato potrà venir meno solo nel momento in cui l'Associato provvederà ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 2.1 dello statuto.

1.2. L'elenco degli Associati, con relative qualifiche, risulterà da apposito libro tenuto a cura del Segretario ed aggiornato annualmente in concomitanza dell'annuale Assemblea Ordinaria dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato al momento della loro iscrizione.

1.3. Il recesso dalla qualifica di Associato (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel quale il Consiglio d'Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

1.4. L'esclusione dell'Associato dall'Associazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio Arbitrale di cui allo Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

1.5. La perdita della qualità di Associato (sia per recesso, sia per esclusione o per qualsivoglia altro motivo) non darà in alcun caso il diritto di ottenere proporzionale rimborso delle somme o contributi eventualmente già versati, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

2.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

2.1. L'assemblea dell'Associazione può essere Ordinaria e Straordinaria.

2.2. L'Assemblea Straordinaria delibera in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo e all'eventuale scioglimento dell'Associazione. Tutte le altre decisioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'attribuzione delle cariche sociali, la variazione del presente regolamento, vengono effettuate in sede di Assemblea Ordinaria.

2.3. L'Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente su delibera del Consiglio d'Amministrazione; la convocazione è altresì effettuata dal Presidente se richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

2.4. L'Assemblea può essere anche convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli Associati a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

2.5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e di quella Straordinaria dovrà essere pubblicato su un quotidiano a rilevante diffusione nazionale a scelta del Consiglio d'Amministrazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, ovvero, se l'Assemblea si svolge in occasione del Congresso annuale, l'avviso di convocazione farà parte integrante del programma del Congresso stesso.

2.6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati Effettivi, Ordinari i Soci Costituenti, i Soci a Vita ed i Soci Onorari regolarmente iscritti. Solo gli Associati Costituenti ed Effettivi hanno diritto al voto e non potranno farsi rappresentare per delega. Gli Associati Ordinari, Onorari e i Soci a Vita non hanno diritto di voto ma potranno intervenire in Assemblea per esprimere il loro parere sugli argomenti in discussione.

2.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua indisponibilità od assenza dal Vice-Presidente anziano ovvero anche in sua mancanza da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto.

2.8. L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza e l'intervento della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

2.9. Le deliberazioni sia in Assemblea Ordinaria che in Assemblea Straordinaria sono assunte a maggioranza dei votanti con voto palese. Qualora il Presidente dell'Assemblea lo ritenesse opportuno in ragione dei particolari argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare, il voto potrà essere segreto.

Durante le votazioni per le elezioni degli Organi Associativi il voto sarà segreto.

2.10. Le deliberazioni assembleari, assunte in conformità al presente statuto e sotto l'osservanza delle norme di legge, sono vincolanti per tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti.

2.11. I libri dell'Associazione, tenuti in conformità della Legge e del presente Statuto, sono visibili a ciascun associato che ne faccia motivata istanza; le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

3.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

3.1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

La prima riunione del Consiglio d'Amministrazione neoeletto viene convocata dal Consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza di almeno cinque Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3.1.1. Nel caso di due assenze ingiustificate consecutive di un membro del CdA, lo stesso può essere invitato a dimettersi.

3.2. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene per mezzo di lettera raccomandata ovvero fax, ovvero e-mail da spedirsi a ciascun membro del consiglio almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo nel quale si terrà la riunione del Consiglio, nonché l'ordine del giorno indicante le materie sulle quali il Consiglio sarà chiamato a deliberare.

3.3. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio d'Amministrazione, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione di un nuovo membro. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo venisse meno la maggioranza dei membri del Consiglio d'Amministrazione l'intero Consiglio si intende decaduto e rimarrà in carica esclusivamente per esperire le pratiche di ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'Assemblea degli Associati chiamata alla nomina di un nuovo Consiglio d'Amministrazione.

3.4. Il Presidente è sostituito in caso di vacanza, mancanza o dimissioni dal Vice-Presidente.

3.5. Nella sua prima riunione, il Consiglio d'Amministrazione nomina, tra i suoi membri o fra quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il socio rappresentante l'Associazione Amici di Brugg nel Consiglio di Amministrazione di AdB MEETING S.r.l.

3.6. Dalla nomina a membro del Consiglio d'Amministrazione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

4.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

4.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato in prima seduta dal componente più anziano. In tale seduta viene eletto il Presidente. Nelle riunioni successive è convocato dal Presidente del Collegio.

Ha l'obbligo di riunirsi per effettuare le pratiche di controllo almeno due volte all'anno.

4.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l'assemblea non avesse optato per attribuire al Collegio dei Revisori anche il controllo contabile dei conti e quindi non avesse eletto nel Collegio dei Revisori un professionista iscritto nell'elenco dei revisori contabili, può richiedere di avvalersi della consulenza di un professionista esterno iscritto all'albo dei revisori. La scelta del consulente professionista è operata dal Consiglio d'Amministrazione previo preventivo di competenza.

4.3. I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con parere consultivo e non deliberativo.

4.4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla convocazione dell'Assemblea nel caso questa non venga convocata dal Presidente dell'Associazione.

4.5. Dalla nomina a membro del Collegio dei Revisori dei Conti non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.